

*Sentenza non definitiva*

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

TRIBUNALE di RAVENNA  
Sentenza N. 975/017  
N. \_\_\_\_\_ Fasc  
N. 5166/017 Cron  
N. 1973/017 Rep.  
N. \_\_\_\_\_ Grat. Pat.

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

a norma dell'art. 281-*sexies* c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. \_\_\_\_\_ promossa da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (C.I. \_\_\_\_\_) con il patrocinio dell'avv: \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**ATTORI**

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. GHIA LUCIO, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_

(Studio avv.  
avv. GHIA LUCIO

presso il difensore

CONVENUTA

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I coniugi e odierni attori, effettuarono negli anni 2007 e 2008 (e precisamente il 15/03/2007, il 23/04/2007, il 03/10/2007 e il 12/02/2008), tramite

quattro operazioni di investimento di propri risparmi in obbligazioni emesse dalla per un valore nominale complessivo pari a € 62.000,00.

Successivamente (verso la metà di settembre del 2008) si manifestò il ben noto dissesto finanziario della società a causa del quale l'emittente dei predetti titoli cessò il pagamento delle cedole e si rese insolvente nel rimborso dei capitali<sup>1</sup>.

Con atto di citazione notificato in data 25/02/2016 i coniugi

hanno promosso il presente giudizio nei confronti di

(oggi

in forma abbreviata

), chiedendo in via principale

la dichiarazione di nullità dei suddetti quattro ordini di acquisto per inosservanza dell'art. 30, commi 6 e 7, del T.U.F. (D. Lgs. 24/02/1998

---

<sup>1</sup> A partire dalla metà di settembre del 2008 la Lehman Brothers Holding Ltd ha avviato la procedura di cui al Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense, procedura simile al concordato preventivo italiano.

n. 58), e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 36.231,96, pari alla differenza tra l'importo degli investimenti (€ 62.000,00) e i rimborsi *medio tempore* ottenuti sulla quota capitale (€ 25.768,04).

si è costituita in giudizio, eccependo tra l'altro la prescrizione delle suddette domande attoree, nonché l'intervenuta convalida tacita degli ordini di acquisto asseritamente nulli.

All'esito dell'espletata istruttoria, esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

La testimonianza resa all'udienza del 06/04/2017 da \_\_\_\_\_, ex promotore finanziario della banca convenuta, ha confermato che gli ordini di acquisto per cui è causa, da lui predisposti, furono sottoscritti dai coniugi \_\_\_\_\_ presso la loro abitazione.

Dall'esame dei suddetti ordini di acquisto si rileva che in effetti essi non contengono l'indicazione della facoltà di recesso riconosciuta all'investitore dal sesto comma del citato art. 30 nell'ipotesi in cui il contratto di collocamento di strumenti finanziari sia stato concluso fuori sede, indicazione la cui mancanza comporta in tale ipotesi la nullità del contratto medesimo<sup>2</sup>.

Ne consegue la nullità dei contratti di investimento di cui si discute.

Va però considerato che la nullità comminata dal settimo comma dell'art. 30 del T.U.F. costituisce, al pari di quella prevista dall'art. 23 dello stesso testo unico, una nullità "relativa" o "di protezione", in

<sup>2</sup> La Suprema Corte ha chiarito che "il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d. lgs. n. 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela" (Cass. S.U. 03/06/2013 n. 13905).

quanto funzionale alla tutela del solo “contraente debole”, il cui regime giuridico presenta notevoli affinità con quello dell’annullabilità, dato che non esclude l’efficacia del contratto (l’intermediario resta infatti vincolato dal medesimo fino a quando non ne viene pronunciata l’invalidità), può essere fatta valere esclusivamente dal cliente e non è rilevabile d’ufficio.

Orbene, questo Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“la nullità prevista dal TUF (art. 23), in quanto nullità relativa e, come tale, assimilabile alla annullabilità, è passibile di convalida ed è sottoposta ad un termine di prescrizione di cinque anni e non di dieci (prescrizione ordinaria). La norma prevista dall’articolo 1422 c.c., la quale prevede l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, trova, infatti, giustificazione nel fatto che la nullità ex articolo 1418 c.c. tutela l’interesse generale, mentre l’articolo 23 del d.lvo n. 58 del 98 tutela l’interesse di una sola parte, così come accade per l’azione di annullabilità”* (Trib. Pavia, 26/01/2013).

Nello stesso senso si è pronunciato anche il Tribunale di Verona, affermando che *“la nullità comminata dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 per la mancata adozione della forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento è riconducibile ad una forma di annullabilità e come tale è suscettibile di convalida da parte dell’investitore che incassi le cedole delle obbligazioni acquistate senza lamentare alcunché e senza mostrare alcuna perplessità circa l’inadeguatezza dell’investimento”* (Trib. Verona 17/04/2009), e che *“La mancanza del contratto quadro integra una fattispecie di nullità relativa che può essere oggetto di convalida da parte dell’investitore”* (Trib. Verona 23/03/2010).

Alla luce di tale orientamento deve senz'altro ritenersi maturata la prescrizione della domanda attorea diretta a far valere la nullità *ex art.* 30, comma 7, del T.U.F. degli ordini di acquisto per cui è causa, stante il tempo trascorso tra detti ordini e l'atto introduttivo del presente giudizio (notificato in data 25/02/2016), e stante l'impossibilità di interrompere il termine di prescrizione di tale azione mediante atti diversi da una domanda giudiziale<sup>3</sup>.

Deve poi rilevarsi che gli attori, come risulta documentalmente (docc. 4 e 29-35 prodotti dalla convenuta), hanno regolarmente incassato le cedole maturate sul capitale investito nelle obbligazioni

, per un importo complessivo di € 3.031,33, ponendo così in essere una condotta idonea ad integrare una tacita convalida dei contratti di investimento in tali obbligazioni.

Le domande proposte in via principale dai coniugi vanno pertanto rigettate.

La causa necessita di ulteriore istruzione ai fini della decisione sulle domande proposte dagli attori in via subordinata, dirette ad ottenere la risoluzione dei contratti di investimento per grave inadempimento della banca convenuta, nonché la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni derivati da tale asserito inadempimento; non è quindi possibile definire il giudizio con la presente sentenza.

**P.Q.M.**

il Tribunale, pronunciando non definitivamente sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:


<sup>3</sup> "Mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui" (Cass. 16/12/2010 n. 25468).

- 1) respinge le domande proposte dagli attori in via principale;
- 2) dispone l'ulteriore istruzione della causa, come da separata ordinanza.


Così deciso in Ravenna, il giorno 12/10/2017.

Il Giudice

(dott. Massimo Vicini)



IL DIRETTORE AMM.VO  
Dott. *Luisa Menga*



IL CASO.it